

ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA

AI GEOLOGI ISCRITTI ALL'O.G.R.U.

Loro Sedi

E p.c.

ALLA REGIONE UMBRIA

- Presidente della Giunta Regionale **Catiuscia Marini**
- Dirigente Servizio Urbanistica e Espropriazione **Angelo Pistelli**
- Dirigente Servizio Geologico e Sismico **Arnaldo Boscherini**

Loro Sedi

AI COMUNI DELLA REGIONE UMBRIA

- Dirigenti degli Uffici tecnici comunali
- Responsabili dello Sportello unico S.U.A.P.E. dei Comuni Umbri

Loro Sedi

CIRCOLARE N° 5/2011 del 12/12/2011

COMPETENZE E RICADUTE IN TERMINI DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL GEOLOGO
DERIVANTI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ART. 22-bis DELLA LEGGE REG. UMBRIA 1/2004, COME
INTRODOTTO DALL'ART. 73 DELLA LEGGE REG. UMBRIA 8/2011

Cari Colleghi,

il Consiglio dell'O.R. umbro ha voluto approfondire gli effetti e le ricadute in termini di responsabilità professionale del geologo derivanti dall'entrata in vigore dell'art. 22-bis della legge reg. Umbria 1/2004, come introdotto dall'art. 73 della legge reg. Umbria 8/2011, richiedendo l'esame della problematica da parte dell'Ufficio Legale.

Il parere legale nella sua versione integrale lo potete trovare nella sezione del Portale web dell'OGRU a Voi riservata, dove è possibile anche scaricare i modelli di certificazione di compatibilità in materia idrogeologica e di ammissibilità degli scarichi sul suolo (in formato .doc) predisposti da questo Ordine, dopo averne valutato e concordato i contenuti essenziali con gli uffici regionali competenti.

Con la presente Circolare, inviata per opportuna conoscenza a tutti i Comuni della Regione, anche affinché i Responsabili dello Sportello unico SUAPE possano tenerne conto, si sottolineano e riassumono alcuni passaggi sostanziali del parere dell'Avvocato.

Innanzitutto in merito alla competenza professionale di colui che effettua la certificazione prevista dall'art. 22-bis il parere legale sottolinea che *'la norma in esame fa riferimento al "professionista abilitato competente per materia"'. Tale locuzione non può essere considerata sinonimo di "progettista", sia perché il significato dei due concetti non necessariamente coincide, sia perché il medesimo legislatore regionale, laddove ha voluto indicare il progettista, lo ha fatto testualmente (cfr. art. 5 comma 10-bis, l.reg. ult. cit.) e laddove ha voluto attribuire al progettista il potere di certificazione/asseverazione, parimenti lo ha fatto espressamente (art. 6, comma 7-bis, art. 17 e art. 21, l.reg. ult. cit.).*

La certificazione di cui all'art. 22-bis cit., pertanto, risulta:

a) riservata alla competenza esclusiva del professionista geologo ove attenga alla materia geologica e/o idrogeologica (l'idrogeologia, essendo pacificamente considerata una branca della geologia, risulta attribuita alla competenza professionale del geologo: arg. ex art 3, lett. c e d della legge 112/1963; art. 41, D.P.R. 328/2001; artt. 16, 21, 27 lett. c, 36 e 38 del D.M. 18/11/1971);

b) riservata alla competenza concorrente del geologo e dell'ingegnere (idraulico), ove attenga alla materia idraulica (così Tar Veneto, Sez. I, sentt. n. 1500/2007 e Sez. I, n. 938/2008; Cons. Stato, Sez. V, 5013/2009, che hanno attestato la competenza concorrente del geologo in materia di valutazione di compatibilità idraulica).

Nella Regione Umbria, inoltre, appare significativo che la norma recante la composizione della Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio preveda l'obbligatoria presenza di un geologo "ai fini dei pareri in materia idraulica e idrogeologica" (art. 4, comma 4 lett. d, l.reg. ult. cit.).

In merito alla responsabilità professionale il parere mette in risalto i **profili penali** in quanto **il geologo professionista, nell'esercizio della funzione di certificazione cui è chiamato dal sopra detto art. 22-bis l.reg. ult. cit., può essere ricondotto alla categoria dell'incaricato di servizio di pubblica necessità**, nonché la **responsabilità civile** in quanto l'art. 22-bis della l.R. 1/2004 ha certamente comportato un ampliamento anche della responsabilità civile del geologo, sia sotto il profilo contrattuale sia extracontrattuale.

Inoltre il parere evidenzia un aspetto di sicuro impatto nella pratica professionale e nei rapporti con i progettisti ed i committenti, ovverosia che l'attività di certificazione da parte del professionista geologo dovrà essere effettuata tenendo conto di tutti gli elaborati di progetto (e non solo della Relazione geologica, idrogeologica ed idraulica), i quali, per poter essere consapevolmente e correttamente certificati ai sensi dell'art. 22-bis cit., dovranno essere previamente conosciuti ed esaminati e, se del caso, frutto di un coordinamento a monte tra il geologo redattore della Relazione geologica con il progettista. Ciò in quanto la certificazione di cui all'art. 22-bis cit. riguarda la "compatibilità degli interventi edilizi" nel loro complesso e pertanto ha ad oggetto l'intero progetto.

Infine il parere conclude con l'ovvia esenzione di responsabilità civile e penale per il geologo professionista (...che non abbia rivestito l'incarico di direttore dei lavori) nel caso in cui vi sia un'esecuzione non conforme al progetto edilizio oggetto di (esatta e veritiera) certificazione ex art. 22-bis cit.. Questo ultimo aspetto e gli altri sopra illustrati evidenziano l'importanza di adottare modelli di certificazione conformi alla nuova disciplina regionale, quali quelli proposti dall'Ordine Regionale dei Geologi dell'Umbria, in cui vengono chiaramente individuati ma anche circoscritti i profili di responsabilità del professionista geologo, sottoscrittore della certificazione.

Le certificazioni in materia idrogeologica e di scarico sul suolo sono ad ogni effetto sostitutive delle autorizzazioni, in precedenza rilasciate dagli enti pubblici. Ad esse è affidata la garanzia di compatibilità delle opere con il territorio interessato, in un momento in cui non può essere certamente sottaciuta l'importanza e la responsabilità di una tale funzione, rispetto alla quale noi tutti, geologi dell'Umbria, siamo chiamati a dare il nostro contributo.



IL PRESIDENTE

Oliviero Lolli

SI ALLEGANO ALLA PRESENTE:

N° 2 MODELLI DI CERTIFICAZIONE PREDISPOSTI AI SENSI DELL'ART. 22 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 8/2011